



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 23 DEL 28/11/2016

IL SINDACO

PREMESSO che nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2016, a seguito delle abbondanti precipitazioni, si è verificata l'esondazione del fiume Bormida in alcune zone della città, la quale ha provocato allagamenti di edifici adibiti ad attività industriale, artigianale, sportiva e a civile abitazione;

CONSIDERATO che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti e in generale da ogni materiale alluvionato presente nelle aree interessate dall'evento calamitoso;

DATO ATTO che, al fine di quanto sopra, occorre pertanto individuare con urgenza un sito idoneo presso il quale effettuare il deposito provvisorio dei rifiuti oggetto dell'intervento di sgombero, considerato che il Centro di Raccolta rifiuti intercomunale di Strada Polveriera risulta inadeguato a raccogliere le quantità di rifiuti derivanti dall'alluvione e che tali quantità non possono essere ora preventivate ;

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra premesso, si rende inevitabile il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, idonea comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute pubblica e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso in specie;

VISTO il "Protocollo di gestione in emergenza dei fanghi e dei detriti alluvionali a seguito dell'evento del 12 - 13 ottobre 2014", sottoscritto da ARPA Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, e preso atto delle indicazioni e prescrizioni ivi contenute;

INDIVIDUATA la seguente area di proprietà comunale dove depositare temporaneamente i materiali in questione come l'unica attualmente idonea allo scopo, essendo comunque pavimentata e recintata, aperta dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con presenza di un operatore:

- area sita in Comune di Acqui Terme, ex Ufficio Economato Comunale, Via Salvadori 64;

ATTESO che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale e tramite il servizio telefonico Alert System;

ORDINA

di autorizzare il deposito temporaneo di fango, detriti, rifiuti ed automezzi alluvionati, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i., presso l'area sita in Comune di Acqui Terme, ex Ufficio Economato Comunale, Via B. Salvadori 64.

DISPONE

la comunicazione della presente ordinanza alle Autorità di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Ambiente, Ministro della Salute, Ministro delle Attività Produttive, Presedente della Regione e dell'Autorità d'Ambito, nonché al Prefetto di Alessandria e al Presidente della Provincia di Alessandria);

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Acqui Terme;

di demandare alla Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco

Enrico Silvio Bertero

